

REGOLAMENTO DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL "DIVIETO DI FUMO" – AGGIORNAMENTO AGOSTO 2021

Art. 1 Oggetto e Finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità attuative nell'Azienda USL TC della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo (art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 così come modificato dall'art. 24 del D.Lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016, inoltre alla L.R.T. n. 25/2005 s.m.i.) con la finalità di garantire il diritto alla salute ed alla protezione contro i rischi correlati al fumo dei cittadini che accedono alle strutture sanitarie, nonché degli operatori che svolgono la loro attività in Azienda.

Gli obiettivi specifici perseguiti dal presente regolamento sono:

- a) Evitare l'esposizione al fumo passivo delle persone presenti in Azienda a qualsiasi titolo (pazienti, visitatori, operatori ecc.) ;
- b) Garantire la sicurezza dagli inneschi d'incendio causati da sigarette e simili;
- c) Garantire e mantenere la salubrità dell'aria in tutti i locali dell'azienda;
- d) Mantenere il decoro e l'igiene ambientale negli Edifici, locali, strutture e aree all'aperto esterne di pertinenza dei presidi ASL TC.
- e) Ridurre il numero di fumatori attivi, sostenendoli nella scelta di smettere di fumare ed offrendo loro percorsi diagnostico terapeutici appositamente strutturati con programmi di disassuefazione.
- f) Coinvolgere tutti gli operatori dell'Azienda nella realizzazione degli obiettivi della normativa antifumo.

Art. 2 Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica in tutte le strutture, edifici , presidi, uffici etc. che l'Azienda utilizza a qualunque titolo, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Si applica presso tutti i locali interni (compresi gli spazi adibiti ad archivio, magazzino etc.) e nelle aree aperte di pertinenza di tutte le strutture aziendali quali a titolo di esempio : strade, cortili interni, giardini, balconi, terrazze e scale antincendio etc.

Le norme di cui al presente regolamento si applicano, inoltre, sugli automezzi aziendali (ambulanze, macchine di servizio, furgoni ecc.) o comunque utilizzati per conto dell'azienda USL TC.

Il divieto di fumo, compreso l'uso delle sigarette elettroniche, si applica in tutti i locali dell'Azienda nelle siano essi di proprietà oppure utilizzati ad altro titolo (per esempio locali in affitto, comodato d'uso etc.) per l'intero arco della giornata, ovvero 24 ore su 24.

Al fine di rendere coerente l'azione di contrasto e lotta al fumo intrapresa dall'Azienda , è vietata la vendita di tabacchi e di sigarette, anche elettroniche (e-cig), in tutti i bar e spacci ubicati all'interno dell'area della ASL TC.

E' altresì vietato gettare a terra rifiuti di prodotti da fumo (cicche e mozziconi ..) e altri rifiuti di piccolissime dimensioni come gomme da masticare, carte, ecc. , ai sensi dell'art. 40 della Legge n. 221 del 28/12/2015,

I principi del presente regolamento si applicano a tutti i rapporti commerciali, di collaborazione, convenzione, volontariato e di qualsiasi altro tipo che si svolgono in aree di pertinenza dell'Azienda

Art. 3

Soggetti tenuti al rispetto delle norme sul divieto

Sono obbligati all'osservanza del presente regolamento il personale dipendente dell'Azienda UsI Toscana Centro, gli utenti, le persone ricoverate, i cittadini che accedono per prenotazioni visite etc. e comunque ogni altra persona che acceda a qualsiasi titolo nei presidi e nei locali dell'Azienda .

Ai soggetti che non ottemperano al divieto di fumo potranno essere applicate le sanzioni di cui all'art. .8 previa specifica contestazione di cui all'art. 7 .

Il Dipendente della Azienda USL, in particolare - ai sensi dell'art. comma 17 del Codice di comportamento aziendale approvato con delibera del DG n. 1358 del 16 settembre 2016 - “osserva le disposizioni vigenti in materia di divieto di fumo sul posto di lavoro e nelle pertinenze esterne di tutti i reparti dei presidi ospedalieri, dei distretti socio sanitari, degli ambulatori e in genere di tutte le strutture in cui si svolgono attività sanitarie e socio assistenziali” ed in tutti i locali aziendali come individuati ai sensi del presente regolamento.

Per il dipendente , la mancata osservanza delle norme sul divieto di fumo di cui al presente regolamento oltre a comportare le sanzioni amministrative pecuniarie, costituisce anche un illecito disciplinare come indicato all'art. 8.

Art. 4

Aree riservate al fumo

Il divieto di fumo non si applica nelle e “aree esterne riservate ai fumatori” quali esclusivamente indicate nelle specifiche planimetrie.

Il personale dipendente è tenuto ad utilizzare le aree esterne riservate al fumo fuori orario di lavoro.

L'utilizzo di aree riservate al fumo, compreso l'uso di sigarette elettroniche, deve comunque avvenire “nel rispetto dei diritti dei pazienti inerente ai rischi ed alle conseguenze del fumo passivo, compreso quello di c.d. di terza mano (fumo che impregna i vestiti)”;

E' fatto altresì divieto di utilizzare le scale antincendio e le porte d'emergenza per accedere alle aree esterne riservate al fumo . In ogni caso dovrà essere rispettata la specifica procedura operativa di sicurezza finalizzata a dettagliare l'uso sicuro della uscita di esodo in relazione alla necessità di garantire elevati standard di sicurezza ed affidabilità del sistema e del prodotto da costruzione secondo i requisiti prestazionali previsti dalle norme armonizzate (EN 1125). L'uso improprio e la violazione della procedura operativa sarà sanzionato secondo le attuali norme di sicurezza.

Se si tratta di dipendenti che, per motivi di servizio, indossano la divisa, nel caso di utilizzo delle aree riservate al fumo dovranno indossare i propri abiti civili dopo aver timbrato l'uscita come sopra indicato. Gli stessi saranno soggetti al “controllo a campione “ durante le verifiche effettuate dai componenti del Servizio Ispettivo aziendale (SIA) .

Nell'ambito dei Reparti di Psichiatria può essere riservata un'area dedicata (rispondente ai requisiti previsti dal DPCM 23/12/2003) dove ai degenti è permesso fumare nel caso in cui per loro particolari

abitudini/patologie correlate alle malattie psichiatriche siano attivate pratiche terapeutiche che prevedono la necessità ricorrente al fumo .

Art. 5 Cartellonistica di avviso

Nei luoghi di seguito individuati sono posizionati idonei cartelli – secondo il format riportato in allegato A/1 al presente regolamento – in cui sono specificati :

- la scritta VIETATO FUMARE
- il pittogramma previsto per il divieto di fumare
- l'indicazione della norma che impone il divieto (legge Regionale n.25 /2005 e Legge n. 3/2003 s.m.i..Dlgs. 81/08 s.m.i)
- le sanzioni applicabili
- l'indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e ad accertare le infrazioni

I cartelli vengono posti principalmente:

- in prossimità degli accessi esterni all'area, strutture e presidi aziendali
- all'ingresso dei singoli Reparti
- sui pianerottoli delle scale e agli ingressi degli ascensori in corrispondenza degli accessi ai Reparti
- gli accessi delle diverse officine
- agli accessi degli uffici amministrativi
- nei punti ove l'accesso di utenti è particolarmente elevato, (come ad esempio nei Poliambulatori, Centro Prelievi, Accettazione, CUP, ecc..)

Presso gli accessi ai presidi aziendali (ospedalieri, Case della Salute, ecc.) e nelle aree esterne, devono essere altresì posizionati idonei cartelli indicanti il divieto di fumo e di abbandono di mozziconi a terra, riportanti la localizzazione delle aree riservate ai fumatori.

Le stesse indicazioni sono valide anche per le Strutture Residenziali e Semiresidenziali (RSA, RSD).

Nelle zone esterne eventualmente riservate ai fumatori (indicate nelle specifiche planimetrie) devono essere collocati appositi contenitori per lo smaltimento dei mozziconi oltre a cartellonistica di indicazione dell'area consentita e del divieto di gettare mozziconi a terra.

I posacenere posizionati nelle aree vietate devono essere rimossi.

Art. 6 Soggetti preposti alla vigilanza sull'osservanza del divieto ed accertamento dell'infrazione - individuazione

I Direttori di Struttura Complessa ed i Responsabili di Struttura Semplice (di area sanitaria, tecnica e amministrativa), in relazione ai locali ad uso esclusivo facenti parte della struttura di propria afferenza, hanno l'obbligo di curare l'osservanza , accertamento ed eventuale contestazione del divieto di fumo. Essi sono incaricati dell'esercizio delle funzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente sul tema.

I soggetti aziendali preposti alla vigilanza sono individuati come segue :

- per le aree comuni non afferenti a singole strutture organizzative ,collegamenti tra aree diverse, sotterranei, scale etc. : i soggetti indicati dalla Società incaricata del Servizio di vigilanza (GPG ove presenti e/o delegati di funzione del Datore di lavoro di cui al Dlgs. 81/08 s.mi)

- per Uffici Amministrativi, magazzini, depositi di uso esclusivo di una struttura : i Dirigenti Responsabili di Struttura / Unità Operativa o loro delegati
- per i Reparti, Ambulatori, Laboratori, Servizi e Strutture sul territorio di uso esclusivo di una struttura : i Dirigenti Responsabili di Struttura / Unità Operativa o loro delegati
- per i locali Mensa Self Service e Cucina Degenti: il Responsabile Impresa Alimentare o suo delegato
- per Strutture Residenziali e Semiresidenziali (RSA, RSD): i soggetti a cui è stato appaltato o affidato il servizio (Società Cooperative). Questi provvedono direttamente oppure attribuendo tale funzione ad incaricati individuati fra il loro dipendenti.

I Direttori di Struttura Complessa ed i Responsabili di Struttura Semplice (di area sanitaria, tecnica e amministrativa) garantiscono, anche con l'individuazione del loro delegato, la presenza fisica di un soggetto o più soggetti preposti al controllo ed alla eventuale accertamento della infrazione in ogni struttura del presidio nell'arco dell'intera giornata e per tutti i giorni dell'anno all'interno delle strutture in cui il servizio si svolge 24 ore su 24 .

Nelle strutture in cui i servizi/attività aziendali si realizzano in un arco temporale diurno, la presenza fisica del Direttore o di un suo delegato deve essere garantita con riferimento a tale ambito temporale.

In caso di assenza in servizio del Direttore di struttura o di suo delegato come indicato al comma precedente , la funzione di “delegato “ viene svolta dal dipendente in servizio di categoria non inferiore alla C che, a prescindere dal ruolo di appartenenza, presenta una maggiore anzianità di servizio prestato all'interno dell' Azienda USL Toscana Centro .

Tutti i soggetti addetti alla vigilanza verranno inseriti, a cura del referente aziendale di cui al successivo art. 10, negli elenchi di coloro a cui devono essere effettuati i corsi di aggiornamento in materia da parte dell'Agenzia della Formazione.

Il tesserino utilizzato per la registrazione delle presenze o comunque identificativo quale dipendente della ASL TC, è da considerarsi quale tesserino di riconoscimento ai fini della L.R.T. n. 25/2005.

Le funzioni sono svolte anche nei confronti del personale di ESTAR e del personale di altri enti che svolgono la propria attività presso le strutture della Azienda Usl Toscana Centro.

Art. 7

Contestazione dell'infrazione

(verbale di “accertamento e contestazione di illecito amministrativo”)

I soggetti preposti , incaricati , responsabili della vigilanza sull'osservanza del divieto, come individuati al precedente art. 6, in caso del mancato rispetto del divieto di fumo contestano l'infrazione al soggetto inadempiente , intimando il pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi degli artt. 13 e 14 della Legge 689/1981.

Tale operazione deve essere documentata con la compilazione di un verbale di “accertamento e contestazione di illecito amministrativo” secondo l'apposito modulo secondo il format che si approva quale allegato A/2 al presente Regolamento.

Il verbale di accertamento deve essere redatto, in triplice copia

Delle tre copie redatte, la prima è consegnata al trasgressore, la seconda è inviata al Servizio preposto dell'ASL TC e la terza viene trattenuta dall'accertatore stesso.

Gli accertatori non possono in alcun caso ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore, in quanto le stesse devono essere corrisposte secondo quanto indicato al successivo art. 8.

Art. 8 Sanzioni

I trasgressori delle norme indicate nel presente regolamento sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 ad euro 275,00; la sanzione è raddoppiata nel caso in cui la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Le persone indicate negli artt. 5 e 6, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tali articoli, sono soggette al pagamento di una somma da euro 220,00 ad euro 2.200,00.

Il pagamento della sanzione è da intestare a: Comando Polizia Municipale del Comune territorialmente competente in cui viene accertata l'infrazione che segue l'iter amministrativo tramite il comando di polizia municipale.

Per il Comune di Firenze tale iter viene seguito tramite la direzione ambiente – Ufficio sanzioni amministrative via B. Fortini n. 37 50125 Firenze.

Resta salva la possibilità degli Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, normalmente impegnati in altri compiti istituzionali di maggior rilievo, di svolgere tali attività di accertamento e di contestazione delle infrazioni di propria iniziativa ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati come previsto dall'art.13 quarto comma, della L. n. 689/81, nei locali e nelle aree di competenza dell'Azienda USL TC.

Resta ferma secondo quanto previsto dall'art. 8 della LRT n. 25/2005 la funzione di vigilanza e di accertamento delle violazioni degli obblighi di fumare svolta, in tutti i luoghi in cui vige il divieto di fumare, mediante personale addetto alle funzioni di vigilanza del Dipartimento di Prevenzione ASL TC.

L'inosservanza delle norme sul divieto di fumo di cui al presente regolamento da parte del dipendente costituisce anche illecito disciplinare come indicato ai sensi del precedente art. 3 ed in questo caso l'accertatore è tenuto ad inviare copia del verbale di **accertamento e contestazione di illecito amministrativo all'Ufficio procedimenti disciplinari dell'azienda**.

Per i dirigenti l'inosservanza delle norme sul divieto di fumo determina, oltre alla segnalazione disciplinare, anche la segnalazione nel fascicolo personale ai fini delle valutazioni periodiche (da parte dell'O.I.V.).

Per il personale medico ed infermieristico e per gli operatori afferenti alle professioni socio-sanitarie che non abbiano osservato il divieto di fumo è prevista anche la segnalazione ai rispettivi ordini e/o albi professionali.

I trasgressori, oltre ad essere passibili di sanzione come indicata al presente articolo, potranno essere chiamati anche a rispondere di eventuali danni recati all'Amministrazione.

Art. 9 Formazione del personale ed iniziative di sensibilizzazione

Il Servizio di Prevenzione e Protezione e l'U.F. Prevenzione Igiene e Sicurezza sul Lavoro, anche con il supporto del referente aziendale, organizzano iniziative informative/formative rivolte al personale di cui ai precedenti artt. 6, al fine di aggiornare sulle modalità operative previste per l'attuazione del disposto normativo.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, l'U.F. Prevenzione Igiene e Sicurezza sul Lavoro, la Direzione Medica di Presidio si fanno promotrici di iniziative volte a sensibilizzare tutto il personale dipendente a ricoprire un ruolo di modello-esempio di non fumatore, nei confronti degli assistiti, al fine di disincentivare l'abitudine al fumo e responsabilizzare il tutto personale al rispetto ed all'osservanza del divieto. In particolare l'attività verrà inserita nel programma del corso di formazione per il personale di nuovo inserimento.

Un percorso agevolato è previsto per il personale dipendente che intende cessare l'abitudine al fumo. In questo caso, infatti, il servizio aziendale preposto - con il supporto del referente aziendale di cui al

successivo art. 10, quale componente del Gruppo di Lavoro per lo specifico progetto regionale promozione della salute negli ambienti di lavoro - concorda con il Centro antifumo aziendale, iniziative volte a promuovere sani stili di vita (Progetto WHP Piano Regionale di prevenzione).

Art. 10

Referente aziendale delle attività dirette al rispetto del divieto di fumo

In Azienda è prevista la figura del “Referente aziendale delle attività dirette al rispetto del divieto di fumo” che è preposto ai seguenti compiti:

- effettuare su indicazione della Direzione Aziendale i controlli sul rispetto del divieto di fumo mirati anche alla prevenzione dei danni alle attrezzature, arredi e strutture dell’Azienda, tenuto conto per quanto possibile, della programmazione operativa della struttura funzionale assegnataria dello stesso operatore;
- prestare attività di assistenza, anche in collaborazione con le strutture preposte all’educazione alla salute, agli enti pubblici e strutture scolastiche che richiedono supporto all’azienda USL Toscana Centro;
- effettuare attività di prevenzione dell’esposizione a fumo passivo anche in collaborazione con ISPRO (Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica) per iniziative e gruppi di lavoro della Rete regionale tabagismo toscana, nonché con le altre strutture indicate nelle disposizioni e negli atti della Regione Toscana

Inoltre, come richiamato negli articoli 6 e 9 del presente regolamento provvede a:

- inserire i soggetti addetti alla vigilanza negli elenchi di coloro a cui devono essere effettuati i corsi di aggiornamento in materia;
- supportare il servizio aziendale preposto per favorire il percorso del personale che intende cessare l’abitudine al fumo.

Il Referente aziendale è nominato dal Direttore Generale, su proposta del Direttore del Dipartimento della Prevenzione che lo individua sulla base delle candidature presentate in risposta a specifico avviso pubblicato nell’apposita sezione del sito aziendale.

L’incarico ha durata annuale, rinnovabile una sola volta per la medesima durata, a seguito di valutazione positiva da parte del Direttore del Dipartimento di Prevenzione.

Il referente aziendale svolge le sue funzioni a titolo gratuito.

Le funzioni sono svolte anche nei confronti del personale di ESTAR e del personale di altri enti che svolgono la propria attività presso le strutture della Azienda Usl Toscana Centro.

Art. 11

Norma Finale

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa in materia.

Allegato A/1





**NO SMOKING
VIETATO FUMARE
IN QUESTE AREE**

Legge n°3/2003 art.51 s.m.i. (D.Lgs. n° 6 del 12/01/2016) -- Legge n°221 del 28/12/2015

**E' VIETATO FUMARE NELLE PERTINENZE
ESTERNE DELLE STRUTTURE DEL PRESIDIO**

I trasgressori alla predetta disposizione sono soggetti alla sanzione amministrativa di una somma:

DA € 27,50 A € 275,00

E' VIETATO GETTARE A TERRA RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO (MOZZICONI) E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI COME GOMME DA MASTICARE, CARTE, ECC....

I trasgressori alle predette disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa di una somma

- **DA € 30,00 a € 150,00 PER I RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI**
- **DA € 60,00 a € 300,00 PER I RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO**

Alla contestazione di eventuali infrazioni procederanno i funzionari incaricati:

**Sono altresì autorità competenti all'accertamento e contestazione:
polizia amministrativa, guardie giurate, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria**

<p>SSI Azienda USL Toscana centro Servizio Sanitario della Toscana</p>	<h1>NO SMOKING</h1> <h2>IN QUESTE AREE È VIETATO FUMARE</h2>
	<p>Ai sensi della L. n. 3/2003 art. 51 e s. m. i.: "Tutela della salute dei non fumatori" e della L. R. T. n. 25/2005: "Norme in materia di tutela della salute contro i danni derivanti da fumo"</p> <p>I trasgressori alle predette disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa di una somma: da € 27,50 a € 275,00</p> <p>La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.</p> <p>Nei casi di particolare gravità verrà applicato il D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i.: "Tutela della Salute e sicurezza del lavoro"</p>
<p>La vigilanza ed il controllo sull'osservanza del divieto di fumo spettano a: Resp. _____ o suo delegato; Coord. _____ o suo delegato Per delegato si intende il Medico e/o l'Infermiere e/o il Tecnico e/o l'Amministrativo con maggiore anzianità di servizio presente nel settore di appartenenza.</p> <p>L'accertamento dell'infrazione spetta al personale dei Corpi di Polizia Amministrativa locale, agli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria e ai funzionari di questa azienda sanitaria individuati dal Direttore Generale.</p>	

N° Verbale: _____ / Matricola/e verbalizzante/i _____

VIOLAZIONE DIVIETO DI FUMO – L. n. 584/1975 – L. 689/1981 – L. n. 448/2001 – L. n. 3/2003 s.m.i. (D.Lgs.n. 6/2016) - L..RT n. 25/2005 – Reg. Az. n. del _____

ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO

Cognome e nome _____ nato a _____ il ____ / ____ / ____
residente a _____ in _____
Identificato a mezzo del documento di riconoscimento _____ n° _____
rilasciato il ____ / ____ / ____ da _____

Il/I sottoscritt _____
incaricat _____ all'accertamento dell'applicazione delle leggi vigenti in materia,
il giorno ____ / ____ / ____ alle ore _____, _____ ha/hanno accertato che la persona sopra generalizzata non ha
rispettato il divieto di fumare nel luogo _____

Quanto sopra verbalizzato costituisce violazione al DIVIETO DI FUMO:

- Art. 51 comma 1 L. n. 3/2003 e ss.mm.ii. (locali chiusi)
- Art. 51/1 Bis mod. dall' Art. 24 Dlgs 6 del 2016 (aree esterne) Reg. Az. Ndel //201

per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria:

- da € 27,50 fino a € 275,00
- da € 55,00 a € 550,00 se in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Il trasgressore viene reso edotto che, ai sensi dell'art 16 della Legge 689/1981, ha la facoltà di pagare con effetto liberatorio, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di notifica del presente verbale, la somma di:

€ 55,00*

€ 110,00* in caso in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni, pari al doppio del minimo della sanzione prevista per la suddetta violazione, in quanto più favorevole al trasgressore. ***Quale il doppio del minimo, in quanto più favorevole al trasgressore**

Eventuali dichiarazioni _____

Firma _____

- ho proceduto a contestazione e notifica immediata
- non ho potuto procedere a contestazione/notifica immediata per la seguente motivazione **

Firma _____ (matricola/e _____)

* Con eventuali spese di notifica

MODALITA' DI ESTINZIONE

Versamento sul Conto Corrente Postale/Bancario _____ intestato a "Comando Polizia Municipale - Comune di _____" indicando la causale "Violazione divieto di fumo – Verbale Nr. _____ Contestazione del ____ / ____ / ____" inviando copia della ricevuta di pagamento via FAX _____, oppure via EMAIL: (tel.) _____

MODALITA' DI RICORSO

Entro 30 gg. dalla notifica del presente verbale è ammessa la presentazione di atti difensivi, in carta semplice, a: *Polizia Municipale Comune di _____ e p.c (EMAIL:)*